

DOCUMENTO ANALITICO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA PER L'ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICITARI SULL'EMITTENTE "....." PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI RELATIVI ALLE CAMPAGNE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO DELLA REGIONE VENETO AVENTE AD OGGETTO IL SEGUENTE QUESITO: "VUOI CHE ALLA REGIONE DEL VENETO SIANO ATTRIBUITE ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA?" FISSATO PER IL GIORNO 22 OTTOBRE 2017

Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, emanato dal Ministero delle Comunicazioni con proprio decreto in data 8 aprile 2004 e alle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibera n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014, applicabile con riferimento alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale,

Art. 1

La società (denominazione, sede legale e sede della redazione) ha adottato il presente documento analitico per l'emittente (nome dell'emittente), in vista della campagna referendaria per il referendum consultivo della regione veneto avente ad oggetto il seguente quesito: "vuoi che alla regione del veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?" Fissato per il giorno 22 ottobre 2017

Art. 2

La comunicazione preventiva è stata diffusa in data e la relativa registrazione è conservata presso la società.

Art. 3

Il presente documento analitico è depositato presso la redazione dell'emittente sita in (città/indirizzo/tel) e copia dello stesso sarà trasmesso, su richiesta, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Art. 4

Il presente documento analitico non sarà pubblicato.

Art. 5

Il presente documento analitico resta a disposizione di chiunque intenda

prenderne visione, nella sede indicata all'art. 3.

Art. 6

L'adozione del presente documento analitico è dettata dalla necessità di assicurare, relativamente referendaria in l'attuazione del principio della parità di trattamento e dell'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell'offerta degli spazi di propaganda messi a disposizione sull'emittente (nome dell'emittente).

Art. 7

La società (denominazione) si obbliga a collocare i messaggi referendari secondo modalità uniformi e integrerà gli stessi con l'indicazione del committente e la dicitura "messaggio referendario a pagamento", secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 89/14/CONS, in applicazione dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

La società (denominazione) mette a disposizione gli spazi di propaganda sull'emittente (nome emittente), per la diffusione di messaggi referendari fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni.

Art. 9

Non saranno accettate le prenotazioni di spazi di propaganda che perverranno entro le ore del giorno precedente quello di trasmissione.

Art. 10

Non si accetteranno, fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, le prenotazioni di spazi per diffondere messaggi referendari con contenuti non conformi al disposto dell'art. 7 della legge n. 28 del 22 febbraio 2000 .

Art. 11

In caso di richieste eccedenti la disponibilità degli spazi, si adotterà il criterio temporale della prenotazione e non si accetteranno ordini per diffondere messaggi referendari per più di tre uscite consecutive.

Art.12

Per tutto quanto non previsto dal presente documento analitico, si rimanda a quanto disposto dalla normativa citata e dalla vigente disciplina in oggetto.

NOTA 1: ALLEGARE:

- COMUNICATO PREVENTIVO